

MARINA CHIARA SRL

LOC VOLTINCINO

SS AURELIA N199

58015 ALBINIA ORBETELLO -GR-

ALBINIA, 06/03/2024

**OGGETTO:(ID:9888) IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA "ORBETELLO"
DI POTENZA IN IMMISSIONE MASSIMA PARI A 61,2 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORBETELLO (GR). NOTA DI RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI
DELLA PROPONENTE DEL 27.01.2024.**

Con la presente per presentare le seguenti controdeduzioni:

Metodologia ed esigenze di tutela

Si rileva anzitutto la parzialità e l'approccio corrivo mostrato dalla proponente nella sintesi di tutte le criticità progettuali sollevate dalle Associazioni ambientaliste afferenti agli aspetti paesaggistici, sintetizzate, in modo quanto meno sommario, con una frase a pag.27 delle controdeduzioni : " Si osserva un "gravoso costo paesaggistico-ambientale" connesso allo sviluppo della fonte eolica."

In disparte ogni considerazione sulla sintesi anzidetta, unilaterale e che pretermette aspetti invece relevantissimi sulla incompatibilità dell'impianto in oggetto rispetto al contesto paesaggistico, ambientale e territoriale di riferimento, quello che si vuole evidenziare è il fulcro della valutazione operata dalla società, secondo la quale: "l'impatto paesaggistico del progetto è stato determinato dal prodotto tra il valore paesaggistico del territorio in esame e la visibilità e la percepibilità degli aerogeneratori nello stesso ambito." Come se fosse possibile attribuire un coefficiente univoco di valore al territorio, considerando che più tale coefficiente sia basso, tanto minore sarebbe l'impatto delle torri eoliche. Tale impostazione deve essere sconfessata in radice, anzitutto perché la proponente, soggetto privato, non risulta in modo alcuno competente alla determinazione, addirittura, del "valore paesaggistico di un territorio" rispetto al quale, se mai, è doveroso osservare quanto espresso dal MIC organo deputato alla tutela dei Beni culturali e del paesaggio; occorre poi considerare che se bastasse una semplice moltiplicazione a codificare l'impatto territoriale degli aereogeneratori probabilmente scomparirebbe la necessità di valutazione di impatto ambientale degli interventi. Si ricorda alla proponente, infatti, che non è un caso che il sindacato sulla VIA, caratterizzata per sua natura da ovvi profili di discrezionalità e ben lontana da equazioni

matematiche sugli impatti paesaggistici, sia sottratto al controllo giurisdizionale se non in ipotesi di vizi manifesti.

“L'esito della VIA è frutto di un giudizio di ponderazione tra il complessivo sacrificio imposto all'ambiente e l'utilità socio - economica perseguita. In tale analisi, l'Amministrazione esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo riguardante il corretto uso del territorio in senso ampio attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati. Tale esercizio, ancorché basato su oggettivi criteri di misurazione, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità, con la conseguenza che le conclusioni dell'Amministrazione possono essere sindacate solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti ovvero nel caso di mancata o inadeguata istruttoria .” T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/06/2023, n.9558.

La massima qui riportata - oltre a statuire il principio secondo il quale la VIA afferisce ad una valutazione sferica di tutti gli interessi, pubblici e privati, incisi da un determinato intervento - assume particolare pregnanza poiché evidenzia la necessità che nell'ambito del corretto bilanciamento tra gli interessi anzidetti si consideri anche lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché il suo “corretto uso”. Si intende indicare, con tale espressione, che il cambiamento di modalità di fruizione dello stesso territorio (che nell'ipotesi in oggetto da area agricola passerebbe a superficie destinata ad impianti FER) sebbene astrattamente ammissibile, non renda, per ciò solo, territorialmente compatibile l'intervento, proprio perché quella nuova modalità di fruizione diventa comunque fattore, insieme agli altri, condizionante la valutazione di impatto ambientale. Ed è indubbio che nel caso di specie l'impatto degli aereogeneratori, in un territorio particolarmente sensibile dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e ambientalistico, determini riflessi ex se negativi sulle componenti dello sviluppo economico e sociale. Il numero delle osservazioni presentate presso Codesto Spett.Le Ministero da aziende e da soggetti privati mostra la bontà dell'assunto e rileva anche quanto sia determinante la componente turistica sul complessivo bilancio territoriale, irrimediabilmente leso ove l'installazione degli aereogeneratori fosse assentita.

Prima di confutare nel merito gli ulteriori passaggi delle controdeduzioni della proponente, si tiene a sottolineare come la posizione espressa dalle Associazioni non configuri una opposizione aprioristica alla installazione di pale eoliche, quanto piuttosto la partecipazione consapevole al processo di transizione energetica che ai fini della propria attuazione non poggia di certo

sull'equazione: autorizzare gli impianti significa velocizzare l'approdo ad un territorio sostenibile ed ecologico.

Non è un caso, infatti, che a tutela del paesaggio e contro la costruzione di nuovi impianti, e di questo in particolare, si siano schierati cittadini, comunità locali, e le stesse associazioni, dando vita da un conflitto che è stato definito, in via generale, "verde su verde" proprio perché in esso confluiscono, scontrandosi, i due aspetti della sostenibilità cui prima si faceva cenno: da un lato la decarbonizzazione e la transizione, e dall'altro il mantenimento del Paesaggio tradizionale con i suoi elementi tipici, le sue cromie sedimentate, le visuali, gli elementi storici ed architettonici che ne costituiscono gli attrattori .

L'opposizione alle installazioni non può essere inquadrata, in modo semplicistico, come effetto della sindrome nimby ("not in my backyard" non nel mio cortile). Si tratta infatti di qualcosa di più e di diverso rispetto alla sola reazione conservativa al progresso, che rileva piuttosto la fragilità della transizione ecologica nel nostro Paese e la consapevolezza che questa fase di passaggio non si può costruire senza la società civile. A differenza di altre transizioni energetiche precedenti (il carbone e la rivoluzione industriale, l'elettricità, l'ascesa del petrolio e del gas) – sviluppatasi per lo più nell'ambito di processi top-down – quella attuale, invece, viene guidata da un flusso bottom-up perché le energie rinnovabili sono decentrate e diffuse: ogni cittadino, ogni comunità sono chiamati a contribuire, sia come consumatori sia come produttori, dimostrando che l'installazione di nuovi impianti non sia sempre e comunque la soluzione. Quello che rileva, infatti, è l'utilizzo consapevole di energia e la tutela dell'ambiente, inscindibilmente connessa a quella paesaggistica. Creare una dicotomia tra le due, ovvero sacrificare l'una a discapito dell'altra significherebbe tradire le stesse norme costituzionali, la cui lettura, anche alla luce delle recenti riforme dell'art.9 offre la chiave di comprensione del fenomeno.

L'articolo 9 sopracitato, infatti, apre (anche letteralmente) alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali; mentre l'art. 41 flette l'iniziativa economica privata al rispetto della salute e dell'ambiente al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana, statuendo inoltre che: "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali."

La riforma pone all'interprete diversi dubbi sulla collocazione dei beni Ambiente e Paesaggio rispetto all'iniziativa economica privata e, nello specifico, rispetto alla collocazione di impianti FER sul territorio. Le installazioni costituiscono senza dubbio espressione della iniziativa economica privata colorata, tuttavia, da fini pubblicitari: la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. Gli

impianti divengono così, paradossalmente, coniugazione perfetta tra iniziativa economica e tutela ambientale, lasciando scoperto l'altro attore principale del conflitto e cioè il paesaggio che, da una lettura del solo art.41, sembrerebbe pretermesso rispetto ad una tutela ambientale che negli impianti FER non trova scontro ma specchio. In realtà, la forza precettiva dell'art.9, inserito nei principi fondamentali della nostra Costituzione, impone che anche il Paesaggio permanga come Bene essenziale, imprescindibile e primario, la cui tutela deve necessariamente essere inserita nell'opera di bilanciamento condotta all'interno dei procedimenti autorizzatori.

Sul punto si rileva chiarificatrice anche una sentenza del Consiglio di Stato (Sez VI 23 settembre 2022 n. 8167) che parla di integrazione tra le due differenti tipologie di tutele (sviluppo degli impianti FER e tutela del territorio) che si dipanano tra Beni contrapposti e che vanno armonizzate in termini di proporzionalità ed equilibrio.

In particolare, la sesta Sezione opera una premessa logico-giuridica allo scrutinio di proporzionalità e all'applicazione del principio di integrazione, che chiarisce, alla luce dell'interpretazione costituzionale, tanto la valenza assiologica degli interessi in campo, quanto il rapporto tra i medesimi. Il Consiglio di Stato prende atto che sia la tutela del patrimonio culturale sia quella dell'ambiente, in potenziale conflitto nella fattispecie attenzionata, costituiscono valori primari dell'ordinamento. Tale qualificazione risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale che da tempo ha affermato il carattere primario del valore estetico-culturale protetto dall'art. 9 Cost, nonché la valenza primaria e assoluta del bene ambiente, ricavato dalla lettura sistematica degli articoli 9 e 32 ben prima della sua positivizzazione ad opera della riforma costituzionale del 2022. I giudici amministrativi, richiamando la storica Sentenza della Corte Costituzionale sul caso Ilva (la n. 85 del 2013) enucleano un passaggio, divenuto storico, ove si afferma che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, abbisognando di una tutela sistemica, pena «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette».

L'unica modalità di trattazione delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette è dunque quella della loro reciproca armonizzazione in termini di equilibrio attraverso lo scrutinio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato si spinge poi oltre individuando e differenziando i tre step di cui si compone il test di proporzionalità (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto). Lo scrutinio, infatti, segue il modello trifasico, proprio dell'elaborazione giurisprudenziale tedesca, così discostandosi la sentenza tanto dal filone di giurisprudenza amministrativa nazionale che limita lo

scrutinio di proporzionalità a un sindacato di idoneità e necessità, quanto dal filone che tende a sovrapporre lo scrutinio di proporzionalità con quello di ragionevolezza.

IN FEDE

Marina chiara srl

Becarelli Giulia